



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Codice di Autodisciplina

approvato il 4 novembre 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015



CODICE DI AUTODISCIPLINA

La società Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. ha adottato il seguente Codice di Autodisciplina nell'applicazione della propria Corporate Governance, intesa quest'ultima come il sistema delle regole secondo le quali le imprese sono gestite e controllate.

Tale codice è desunto dal Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate, i suggerimenti contenuti nel quale si intendono adottati dalla società in mancanza di indicazioni contrarie.

1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

La società è guidata da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza.

Il Consiglio è nominato dall'assemblea e rimane in carica per 3 (tre) anni.

Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

1.1 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo, monitorandone periodicamente l'attuazione; definisce il sistema di governo societario e la struttura del gruppo;
- b) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della società;
- c) stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno, alla gestione dei rischi e alla gestione dei conflitti di interesse;
- e) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati e ai comitati definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma trimestrale, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- f) determina, esaminate le proposte del comitato per la remunerazione degli amministratori e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;
- g) valuta l'andamento della gestione, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- h) esamina, delibera ed approva preventivamente le operazioni della società e delle controllate, quando tali operazioni hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società;
- i) il consiglio quando ritiene probabile la conclusione di operazioni rilevanti con una parte correlata ne dà comunicazione al Comitato per la Procedura con le parti correlate di cui al Codice istituito ai sensi della delibera Consob n. 17221;
- j) effettua una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo conto di elementi quali professionalità, esperienza anche manageriale e di genere dei suoi componenti nonché della loro anzianità di carica. Tenuto conto degli esiti della valutazione e del parere del comitato per la nomina degli amministratori, esprime agli azionisti eventuali orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
- k) fornisce informativa, nella relazione annuale sul governo societario:
 - 1) sulla propria composizione indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente) il ruolo ricoperto all'interno del consiglio, l'anzianità di carica dalla prima nomina;
 - 2) le principali caratteristiche professionali; il numero e la durata media delle riunioni del consiglio tenutosi nel corso dell'esercizio nonché la percentuale di partecipazione di ciascun amministratore;
- l) designa un amministratore indipendente quale lead independent director, nel caso il Presidente del consiglio di amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa e se la carica sia ricoperta da persona che controlla la società anche tramite altre società;

m) riferisce agli azionisti in assemblea.

1.2 Gli amministratori accettano la carica, quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da loro ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

1.3 Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo 1.2 che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore;

1.4 Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Gli amministratori esecutivi si adoperano affinché il consiglio venga informato sulle principali novità legislative che riguardano la società e gli organi sociali.

1.5 Qualora l'assemblea per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'articolo 2390 c.c. il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tale fine ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

1.6 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, anche su richiesta di uno o più amministratori, può chiedere agli amministratori delegati che i dirigenti della società e quelli delle società del gruppo che ad essa fanno capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Composizione del Consiglio di amministrazione

2.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di amministratori esecutivi e non esecutivi dotati di adeguata competenza e professionalità e tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato il numero di un terzo degli Amministratori eletti così come previsto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale.

2.2 Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

2.3 Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

2.4 Non è opportuna la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.

2.5 Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

2.6 Sono qualificati amministratori esecutivi della società:

- gli amministratori delegati della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione della strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica.

2.7 Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica .

3. Amministratori indipendenti

3.1 Un numero adeguato di Amministratori non esecutivi nel senso che non intrattengono, ne hanno intrattenuto, neppure indirettamente, con la società o con soggetti legati alla stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.2 L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina. L'esito delle valutazioni è comunicato al mercato. Successivamente, con cadenza annuale il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza degli amministratori. L'esito della verifica è reso noto nell'ambito della relazione sul governo societario.

3.3 Il collegio sindacale nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio di amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti. L'esito di tali controlli è reso noto nell'ambito della relazione sul governo societario e della relazione dei sindaci all'assemblea

3.4 L'amministratore non è considerato indipendente:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la società o è in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o una influenza notevole sulla società
- b) se è, o è stato, nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la società, ovvero di una società che anche insieme con altri attraverso un patto parasociale controlla la società o è in grado di esercitare sulla stessa una influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente anche attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo ovvero in qualità di partner di studi professionali o di consulenza ha o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la società, una sua controllata o con dei relativi esponenti di rilievo o con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale controlla l'emittente;
- d) se è o è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente della società, di una sua controllata o con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale controlla l'emittente;
- e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo della società e al compenso per la partecipazione ai comitati, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale anche a base azionaria;
- f) se è socio o amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- g) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.5 Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi esponenti di rilievo di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente.

3.6 Ai fini di quanto al punto 3.1 il numero degli Amministratori indipendenti è pari almeno a un terzo del consiglio di amministrazione. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto. In ogni caso gli amministratori indipendenti non possono essere inferiori a due.

3.7 Ai fini di quanto al punto 3.4 c) sono considerati rilevanti i rapporti di natura commerciale e professionale il cui ammontare è superiore allo 0,05% del totale dei ricavi dell'ultimo bilancio d'esercizio della società precedente la verifica dei requisiti di indipendenza.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione si adopera affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare. Qualora, in casi specifici, non sia possibile fornire la necessaria informativa in anticipo, il Presidente cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari.

Il consiglio fornisce nella relazione sul governo societario informazioni sulla tempestività e completezza dell'informativa pre-consiliare, fornendo indicazioni in merito al preavviso per l'invio della documentazione e indicando se tale termine è stato rispettato.

4.2 Il Presidente cura che gli amministratori possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro una adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la società, delle dinamiche e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento.

4.3 Il presidente coordina le attività del consiglio e guida lo svolgimento delle riunioni.

4.4 Il consiglio, allorché conferisce deleghe al Presidente o all'Amministratore Delegato, fornisce, nella relazione sul governo societario, adeguata informativa in relazione alle competenze attribuite dalle stesse.

5. Informazioni al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale

Gli amministratori delegati ed il comitato di controllo rendono periodicamente conto al consiglio di amministrazione e ai sindaci delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, e forniscono informazioni sulle operazioni atipiche ed inusuali il cui esame ed approvazione non siano riservati al consiglio di amministrazione.

Essi forniscono al Consiglio di Amministrazione e ai sindaci le medesime informazioni.

6. Trattamento delle informazioni riservate

Tutti gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro compito ed a rispettare le procedure per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni *price sensitive*.

Al Presidente e agli Amministratori Delegati è data la facoltà di comunicare all'esterno documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive*. Essi possono avvalersi della società di consulenza cui è demandata l'informazione finanziaria.

7. Nomina degli Amministratori

7.1 Le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 3, e degli incarichi ricoperti come amministratori o sindaci in altre Società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in Società finanziarie, bancarie assicurative o di rilevanti dimensioni sono depositate presso la sede sociale della società secondo quanto stabilito a norma di Legge e di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione non ritiene necessario costituire al proprio interno un comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore, non essendosi verificate difficoltà nel predisporre le proposte di nomina.

8. Remunerazione degli amministratori

La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la società.

La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio – lungo periodo. Per gli Amministratori esecutivi una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di risultato. La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto.

La remunerazione degli amministratori esecutivi è definita, per la parte non di competenza assembleare, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la remunerazione degli Amministratori di cui al successivo punto 12. Il Comitato per la remunerazione propone altresì la retribuzione degli Amministratori non esecutivi per la partecipazione alle sessioni dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

La politica per la remunerazione degli Amministratori esecutivi deve essere attuata in coerenza con i criteri di seguito indicati:

- a) la componente fissa e quella variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione dei obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società;
- b) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'Amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato indicati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) gli obiettivi di risultato indicati dal Consiglio di Amministrazione sono misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti e la Società in un orizzonte di medio – lungo periodo;
- d) la componente variabile della remunerazione è soggetta a limiti massimi;
- e) è prevista un'indennità di cessazione del rapporto per fine carica, dimissioni, revoca della medesima o accordo transattivo. La corresponsione della indennità avviene solo nel caso del mancato rinnovo dell'incarico di Amministratore esecutivo. L'indennità non è corrisposta nel caso in cui la cessazione del rapporto sia dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati.

9. Istituzione e funzionamento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive secondo quanto indicato nei successivi punti:

9.1 i comitati sono composti da non meno di tre componenti di cui la maggioranza indipendente. Qualora il numero dei consiglieri di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due consiglieri purché indipendenti;

9.2 le riunioni di ciascun Comitato sono verbalizzate;

9.3 nello svolgimento delle proprie funzioni i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Nel qual caso la Società mette a disposizione dei comitati adeguate risorse finanziarie nel limite stabilito da specifica delibera consiliare;

9.4 alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non lo compongono, inclusi altri componenti il Consiglio di Amministrazione o della struttura della Società, su invito del Comitato stesso;

9.5 la Società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico conferito, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, sul numero e sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun componente.

10. Comitato di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione riconosce l'importanza di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

Il Consiglio di Amministrazione svolge il ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema e individua e nomina al suo interno il Comitato di controllo interno e il preposto alla funzione di internal audit, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione sia funzionante e adeguato.

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito il comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive, costituito secondo quanto indicato al punto 9.1. dal preposto alla funzione di internal audit che non dipendente gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative e riferisce del proprio operato agli amministratori delegati, al comitato di controllo e al collegio sindacale.

Ai lavori del Comitato sono invitati i componenti del Collegio Sindacale e il rappresentante della Società di revisione.

Il comitato per il controllo interno:

- a) valuta unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità con quelli adottati dalle controllate ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) valuta e esprime pareri su gli aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione internal audit;
- d) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit
- e) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;
- f) svolge ulteriori compiti che gli sono attribuiti dal consiglio di amministrazione;
- g) riferisce periodicamente al consiglio, almeno semestralmente, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno.

11. Organismo di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l'attività di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché di curarne l'aggiornamento al Comitato di controllo interno che, pertanto assume anche la funzione di Organismo di Vigilanza. Tale Organismo per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

12. Comitato per la remunerazione degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un comitato per la remunerazione composto secondo quanto indicato al punto 9.1.

Il Comitato per la remunerazione presenta al consiglio proposte per la remunerazione del Presidente e degli amministratori delegati e degli amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;

Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui sono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

13. Comitato per le operazioni con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate composto secondo quanto indicato al punto 9.1.

Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto nell'operazione:

- a) informano tempestivamente ed in modo esauriente il consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;

b) si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il consiglio di amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l'operazione sia conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e dei relativi profili finanziari, legali e tecnici.

14. Rapporti con gli investitori

Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più responsabili alla funzione di *investor relator* allo scopo di intrattenere i rapporti e fornire la documentazione e le informazioni riguardanti la società, ad azionisti ed investitori istituzionali.

15. Assemblee

Gli amministratori incoraggiano e facilitano la partecipazione degli azionisti alle assemblee.

Tutti gli amministratori, salvo impedimenti, partecipano alle assemblee.

Le assemblee sono occasione per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società nel rispetto della disciplina sulle informazioni *price sensitive*.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto, fino ad oggi, opportuno adottare un regolamento che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, non essendosene ravvisata la necessità.

16. Sindaci

16.1 La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente così come stabilito dallo Statuto Sociale. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate indipendenti in base ai criteri previsti dal presente codice con riferimento agli amministratori. Le liste dei Sindaci Effettivi e dei Supplenti da eleggere devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato il numero di un terzo degli Sindaci eletti così come previsto dall'articolo 20 dello Statuto Sociale.

16.2 I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

16.3 Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della società o delle società del gruppo informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

16.4 Nell'ambito delle proprie attività, i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

16.5 Il collegio sindacale e il comitato di controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

16.6 I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

16.7 La Società predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti del collegio sindacale.

Torino, 4 novembre 2014